

Il rebus dei calcoli sui fondi decentrati

Obbligo di destinare all'indennità di «risultato» il 15% dell'accessorio

Le nuove regole per le posizioni organizzative sono una delle parti più innovative del nuovo contratto: nell'applicazione si stanno manifestando numerosi problemi su finanziamento, remunerazione e conferimento, in particolare per gli interim.

Le risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative devono sempre essere escluse dal fondo per la contrattazione decentrata. La finalità di questa disposizione, richiesta dagli enti, è l'ampliamento degli spazi di flessibilità. Ampliamento che però rimane oggi sulla carta perché il tetto del fondo e il vincolo a riportarvi gli eventuali risparmi rispetto a quanto stanziato a questo titolo nel 2017 bloccano gli spazi di autonomia.

Le risorse previste dal contratto del 22 gennaio 2004 per il finanziamento delle alte professionalità, cioè lo 0,2% del monte salari 2001, vanno inserite nella parte stabile del fondo del 2018. La regola pone due problemi operativi. La gran parte delle amministrazioni, rite-

nendo che queste fossero risorse con un vincolo di destinazione, non le ha inserite nel fondo se non ha istituito le alte professionalità. Per cui l'inclusione può determinare un superamento del tetto, che però non è consentito: le risorse del resto non sono espressamente incluse tra quelle in deroga al tetto del fondo. Nelle altre amministrazioni, il loro inserimento nel fondo per le risorse decentrate, parte stabile, e non in quello per il finanziamento delle posizioni organizzative, rischia di non permettere il finanziamento delle posizioni organizzative, visto che il nuovo contratto vi include le alte professionalità.

Il contratto impone, in analogia alle previsioni in vigore per i dirigenti, di destinare almeno il 15% delle risorse per il trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative all'indennità di risultato. Questa soglia, anche se ridotta rispetto al 20% della preintesa, impatta in misura negativa sulle amministrazioni in cui alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative era destinata una somma minore (il minimo previsto dai precedenti contratti era il 10% della retribuzione di posizione). In questi enti le scelte possibili sono infatti solo due, posto che non si può aumentare

I NODI

1. Le vecchie risorse

Le risorse del contratto 2004 per il finanziamento delle alte professionalità vanno inserite nella parte stabile del fondo. In molte amministrazioni questo può determinare un superamento del tetto che impedisce di stanziare somme superiori a quelle del 2017

2. I premi

Almeno il 15% del trattamento accessorio delle posizioni organizzative deve essere riferito all'indennità di risultato. L'aumento rispetto alla situazione attuale impone di diminuire il numero delle posizioni organizzative oppure di ridurre l'indennità di posizione

3. Ad interim

Il nuovo contratto regola la remunerazione degli incarichi ad interim, chiarendo i rapporti fra indennità di risultato e di posizione

quanto destinato a queste finalità nel 2017: la diminuzione del numero delle posizioni organizzative o la diminuzione della indennità di posizione a vantaggio di quella di risultato. Il tutto mentre occorre chiarire se le disposizioni sulla prosecuzione e la proroga degli incarichi in essere incidono sull'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni fino a che non si sarà data applicazione ai nuovi principi dettati dal contratto.

Si deve infine rilevare che il contratto colma una lacuna delle precedenti disposizioni, dettando le regole per la remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa ad interim. Questa utile indicazione è modellata su quella che si applica ai dirigenti: destinare alla indennità di risultato dei titolari di questo incarico una parte dei risparmi conseguenti alla mancata erogazione della retribuzione di posizione sempre per gli stessi compiti. Ma si deve rilevare che continuano a mancare, quanto meno in modo organico, le disposizioni contrattuali che disciplinano gli ambiti entro i quali ai titolari di posizione organizzativa assenti non va erogata l'indennità di posizione.

—Ar.Bi.